

~~XXXXXX~~

## TORNATA DEL 26 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Proposta del Senatore Caccia, approvata — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie. — Schiarimenti ed aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 5 — Ritiro dell'aggiunta del Senatore Larussa — Approvazione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Osservazioni e proposta del Senatore Imbriani sull'articolo 6 — Spiegazioni del Senatore Guicciardi — Avvertenze del Senatore Larussa — Nuove osservazioni del Senatore Imbriani — Dichiarazioni e risposte del Relatore, appoggiate dal Ministro delle Finanze — Emendamenti del Senatore Deretta — Dubbi ed obiezioni del Senatore Caccia, cui risponde il Relatore.*

La seduta è aperta allo oro 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene quello di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. L'altra notte fu colto da improvvisa morte il distinto patriota Deputato Plutino; quest'oggi se ne celebrano le esequie, e Deputati e Senatori prenderanno parte al funebre accompagnamento. Pregherei quindi il Senato a voler lasciarci in libertà verso le 4 1/2, onde chi lo crede possa compiere questo pietoso ufficio.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del Senatore Caccia; domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti: chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

La seduta sarà dunque sciolta alle 4 1/2.

**Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.**

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul progetto di legge relativo alla Sila delle Calabrie.

Domando all'Ufficio Centrale se ha proposto a fare.

Senatore SCIALOIA. Il Relatore m'incarica di parlare in nome dell'Ufficio Centrale, perchè egli, sebbene non assolutamente dissenziente, non è completamente assenziente alla maggioranza dell'Ufficio stesso, in nome di cui io parlo al Senato.

Prego il Senato di oncrarmi della sua attenzione, altrimenti può avvenire, come ieri, che si votino emendamenti poco considerati, e questa legge tocca tanti interessi, che veramente merita tutta l'attenzione in ciascuna delle sue parti.

Ieri dunque; a proposito dell'articolo 5° fu adottato un emendamento esplicativo dell'onorevole Cambray-Digny: dico esplicativo, perchè questa era la sua intenzione nel proporlo. Quel-

l'emendamento esplicativo consisteva nel qualificare una parte della somma che il Governo dimanda ai possessori dei  $\frac{3}{4}$  delle difese della Sila Badiale per convertirli in proprietari.

Il vostro Ufficio diceva: « Noi, rispetto a questi possessori, siamo, per virtù di un giudicato, non solamente proprietari delle terre da loro occupate, ma anche creditori di tutti i frutti arretrati: abbiamo due ragioni di credito verso di loro. Nel cedere loro le terre, nell'investirli della proprietà, potremmo far loro pagare grossissime somme, ma per quello spirito di transazione che informa questa legge, domandiamo loro un capitale eguale a venti volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, che è quella già esistente nella Sila Regia, e che noi a questo fine estendiamo alla Sila Badiale, e domandiamo inoltre un'altra somma eguale a dieci annualità di questa fida, giogatico o granetteria: formando di queste due parti un credito totale verso i proprietari, cioè verso i possessori che per virtù di questa legge divengono proprietari dei tre quarti delle difese della Sila Badiale.

Credette l'onorevole nostro Collega Cambray-Digny che per questa seconda parte del nostro credito dovesse spiegarsi nella legge la ragione dell'esser suo. Egli credeva che questa seconda parte del nostro credito avesse la sua principale ragione nel credito più ampio che avremmo avuto verso i possessori per tutti gli arretrati dei frutti; e quindi il Senato accolse con questa intenzione il suo emendamento, che diceva:

« In corresponsività del godimento antecedente, questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a dieci annualità della medesima prestazione. »

• Ma in verità, dopo aver votato questo emendamento, fu osservato che le espressioni in esso adoperate, superavano le intenzioni del Senato. Avendo detto che la somma era dovuta « in corresponsività del godimento antecedente », questa parte del credito diventava un credito personale, e quindi non rivestiva più l'indole di credito reale, indole che ha il credito di cui parla la prima parte dell'articolo, e che consiste nel moltiplicare per 20 volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria.

Di più, facendo delle 10 annate di prestazioni un corrispettivo del godimento antecedente dell'attuale possessore, si temè che si potesse sostenere, da chi possedeva da meno di 10 anni,

che, mancando il corrispettivo, non dovesse alcuna parte di questo credito allo Stato, o ne dovesse pagare soltanto la parte corrispondente al tempo del suo possesso.

Siccome manifestamente questa non era l'intenzione del proponente, il Senato credette accogliere la proposta di un'aggiunta a questo articolo, la quale valesse a spiegare l'intenzione del proponente, ch'era pur quella del corpo deliberante. Quest'aggiunta ora vi propone la maggioranza dell'Ufficio Centrale dopo avervi lungamente meditato.

Non leggo separatamente l'aggiunta, perchè si lega strettamente all'emendamento votato; quindi rileggerò l'emendamento come fu votato, e proseguirò leggendo l'aggiunta. Eccone il tenore:

« In corrispettivo del godimento antecedente, questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a 10 annualità della medesima prestazione; (fin qui l'emendamento, ora l'aggiunta:) la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopraindicato (che è il capitale delle 20 volte la prestazione), sarà nelle forme e modi medesimi pagata dai proprietari. »

Rammenta il Senato che cessano di essere possessori e diventano per questa legge proprietari coloro che trovansi in possesso quando la legge viene applicata. Così quest'aggiunta dichiara manifestamente come quelle 10 annualità sono parte di un credito che sarà pagato nelle stesse forme e negli stessi modi con cui sarà pagato il credito delle 20 volte la prestazione.

Sarà dunque questo un nuovo credito reale garantito dal fondo, e verrà in ogni modo pagato dal proprietario, dal possessore convertito in proprietario, da colui insomma che si trova al possesso nell'atto in cui la legge opera in suo favore questa così vantaggiosa conversione del possesso in proprietà.

Ecco eliminato ogni dubbio.

Aveva l'onorevole nostro Collega Larussa proposto un altro emendamento il quale era così concepito: « Salvo ogni regresso, come per legge, contro coloro che precedentemente avessero posseduto durante il decennio. »

È sembrato al vostro Ufficio Centrale, e su questo punto all'unanimità, che quest'emendamento non fosse da accogliersi, non perchè noi intendiamo respingerne il concetto assolutamente, ma perchè diciamo che è estraneo interamente alla presente legge. Perciocchè, quando

in quest'articolo noi abbiamo detto in che consiste il credito, come si deve soddisfare, e chi deve pagare il debito a cui esso corrisponde; noi crediamo che chi lo paga, se ha diritto di regresso verso gli altri, questo non dipende dalla presente legge, nè spetta a questa legge dichiarare la salvezza di questi diritti, se esistono. Questa è legge direi eccezionale, legge che deve stabilire solo quel tanto che si discosta dal diritto comune; ma deve lasciare intatti i diritti e i doveri regolati secondo la legge comune; non deve pregiudicare nessuna questione.

Le ragioni *pro* e *contra* le esamineranno i magistrati; noi lo lasciamo intatto, non vogliamo pronunciarsi intorno a questo punto. Crediamo che sia estraneo a questa legge il discutere il merito dell'emendamento Larussa perchè preoccuperebbe la mente del magistrato.

Dette queste ragioni, sottomettiamo al Senato l'aggiunta che in principio del mio discorso ho spiegata, e siamo sicuri che vorrà onorarla della sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole Larussa se dopo queste spiegazioni, insiste nel suo emendamento.

**Senatore LARUSSA.** In seguito all'oschiarimento dato dall'onorevole preopinante, io raggiungo il mio scopo; di tal che nel processo verbale della seduta i magistrati troveranno le ragioni per le quali il mio emendamento non è stato accettato. Quindi io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Domando se il Ministro accetta questa proposta dell'Ufficio Centrale.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'aggiunta proposta dell'Ufficio Centrale.

La rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

» Nel determinare il valore degli alberi, si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Imbriani.

**Senatore IMBRIANI.** È l'ultima contestata, ma ri-

guarda una delle principali e più gravi questioni della presente proposta. Deciderla in un modo o nell'altro importa molto. Una delle due decisioni possibili avrà conseguenze differentissime: io stimo debito mio chiarir questo punto, perciocchè credo che, se si ammette il concetto del Governo nella sua integrità, si venga a leder gravemente il diritto de' possessori delle difese allodiali comuni, dei possessori delle difese allodiali concesse dallo Stato o transatte, dei tenitori delle difese feudali o de' feudi. Io penso, dietro lo studio serio di codesti varii ordini di possessori, che il loro diritto va giudicato con criterii speciali, perciocchè i fatti del possesso e le origini di siffatte difese sono varii, e le condizioni giuridiche che ne derivano sono distinte, essendosi ingenerata una natura di diritto, il cui convelimento o la cui violazione turberebbe profondamente i cardini stabili, solenni e reverendi dell'ordinamento civile della società.

Io oppugno il concetto che ha ispirato al Ministero ed all'Ufficio Centrale l'articolo sesto. Io certamente non isceruo essersi valutata giustamente e secondo l'origine storica la condizione del Demanio regio e quella delle difese al odiali comuni formatesi sul detto demanio che ne portò la sua trasformazione, la quale segnò un gran progresso della società civile nel suo passaggio graduale dalla perturbazione della barbarie all'ordine ed all'organamento della civiltà di un popolo. Epperò mi sarà lecita una breve escursione storico-giuridica, la quale correggerà ogni prevenzione sul carattere delle difese allodiali, e mostrerà che il nome di usurpatori, che loro intendono d'infliggere coloro che non conoscono pienamente la materia, è affatto inapplicabile a codesta numerosa classe di cittadini solerti e laboriosi, che riducono a coltura regolare, e dissodano lande selvagge, incolte e boschive, e cominciano, come i piantatori di America, a determinare la proprietà e i benefici de' domini certi onde s'inizia ogni civiltà umana.

La conquista e la barbarie di essa aveano convertito in demanio regio gran parte delle più fertili contrade d'Europa. Napoli, che, più d'ogni altra regione, ha in Italia sofferto di tale conquista; Napoli, che tra Goti, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, ha veduto perpetuarsi ed estendersi siffatto flagello, e mantenersi più a lungo o più radicata la barbarie del

demanio regio, offre più profonde tracce di tale stato di cose. Le ultime tracce sono nel demanio della Sila, che ora ci occupa. A fronte di codesta barbarie, che condannava alla sterilità spaziose terre e le sottraeva all'attività delle popolazioni, si commovevano e si agitavano queste stesse popolazioni povere, affamate ed impazienti, per indole generosa ed operosa, di spiegare sul terreno circostante la loro attività esuberante ed il loro lavoro. La parte più meschina e più ignorante di codeste turbe si contentava di pur provvedersi di legna per riscaldarsi o costruirsi una capanna, di menare a pascolare qualche capra, o pecora, o bue, unico patrimonio loro, e infine di seminare eventualmente un pezzetto di terra per ottenere un poco di grano a disfamare le singole famiglie. Eccoli sorto il dritto de' poveri abitatori de' Comuni sul Demanio regio de la Sila: ecco il dritto de' casali Cosentini sulle terre s'ane collocate presso di essi. Coloro che non fossero di siffatti Comuni prossimi, dovevano corrispondere per questi godimenti eventuali sul demanio silano al fisco un dritto minimo di fida e giegatico, quando avveniva il fatto del pascolo e della seminagione.

Ma ci avea un'altra parte di siffatte turbe più intelligente, meno povera, più operosa, più audace per coscienza di attività agraria contro uno stato sociale che sottraeva all'industria, e dannava alla sterilità il territorio loro assegnato dalla natura e da essi abitato. Codesti cittadini occupavano stabilmente il suolo demaniale, lo restituivano alla sua fecondità con le colture, coi dissodamenti, e lo difendevano dagli usuari nomadi, lo sottoponevano all'intelligenza, allo zelo, all'interesse del possessore stabile e singolo, iniziavano, come io dianzi diceva, il beneficio della proprietà individuale. Che cosa era la Sila prima del possessore stabile? un deserto, una landa, un demanio. Che cosa diveniva a mano a mano con la difesa? una terra feconda, una sorgente di ricchezza individuale e familiare, epperò una sorgente di ricchezza sociale. Che cosa avea ingenerato una siffatta maravigliosa trasformazione? il lavoro dell'individuo stabilmente fissato sopra un terreno fecondato dai suoi risparmi e dal suo sudore con l'animo di proprietario, *animus domini*. Qual più onorata origine della proprietà, quale più civile negli inizi della vita sociale e sotto l'imperio della barbarie, che l'oc-

cupazione del suolo, giustificata dal lavoro? Non si chiami codesta usurpazione, parola rinvenuta in tempi ulteriori; le si restituisca il decoro giuridico del concetto dell'occupazione, se non si vuole menomare il rispetto dovuto ai primi proprietari delle terre nel passaggio dalla comunione selvaggia alla proprietà dell'occupatore del suolo comune e sterile. Il *Demanio Regio* era la landa possibile in età incivile di barbarie ricorsa; la *difesa* è la prima conquista della civiltà; l'occupatore laborioso di una terra demaniale offre la prima forma annunziatrice della ricostituzione della società civile e la prima apparizione del terzo stato cuperoso ed indipendente tra le prepotenze della Monarchia feudale e la ignavia servile delle moltitudini.

Le difese allodiali così sorsero: il Fisco doveva combatterle, i sapienti dovevan propugnarle. Quindi la lotta giudiziaria di molti secoli, che noi oggi si procaccia di sop're. Invano si opponeva dal Fisco la imprescrittibilità di codesti domini; perciocchè la quadragenale ammetteva la prescrizione per le cose del Fisco. Ma i prepotenti, cominciando dalla dinastia angioina e finendo alla borbonica, non potevano acquetarsi a siffatta evidenza di ragioni, e resero incerti gl'infiniti proprietari delle difese Silane nel loro diritto, ed impedirono ogni progredire economico nella Sila, immobilizzando l'energia de' possessori.

Delle difese allodiali suddette facevan pure parte le terre boschive: or come si vuole distinguere, rispetto alla prescrizione, tra la parte coltivata e la parte boscosa d'una difesa? Se si può prescrivere con la quadragenale l'una parte, come non si potrà a un tempo l'altra? Se sono entrambe cose del Fisco, va loro applicata la stessa regola. Ora, lo schema di legge pei possessi del suolo è disposto ad ammettere fino ad un certo punto la prescrizione per i terreni, per gli alberi la nega in tutto. Come può ammettere questa differenza, quando si tratta sempre di *cose del Fisco*, e quando la legge non fa codesta differenza? Per me starà sempre che le terre, le prestazioni reali delle terre, l'alberatura vanno soggette del pari tutte alla quadragenale. È violare il diritto costituito il menomare nella sua applicazione l'importanza generale di questo principio.

Ma se ciò va detto per le difese nascenti dall'occupazione, come non si avranno in ogni caso

a distinguere da esse le difese nascenti da contratti col fisco? E come a più forte ragione non si avranno da esse a distinguere le tenute o difese feudali, derivanti da concessioni, senza riserva alcuna nè di alberi nè d'altro, di terre del Demanio silano, fatte dal sommo imperante? Codesta sarebbe tale ingiustizia patente, che non potrebbe mai esser commessa da un'assemblea qualunque di popolo libero, meno ancora dal Senato italiano. Questo Corpo indipendente e conservatore non lascerà violare il diritto supremo e certo del proprietario. Il comunismo delle moltitudini è intemperanza che si frena, ma il comunismo governativo è anarchia; e il comunismo co legato del fisco che spoglia sotto pretesto di consegnar la preda al proletario comune, è un connubio mostruoso d'interessi che demolisce ogni autorità dello Stato.

Nè si confonda, in quanto all'alberatura, la regalia dello Stato su tutti gli alberi tanto dei suoi demanii, quanto delle terre de'privati, col dritto di proprietà che possa aver lo Stato sulle terre sue. Le leggi che regolano la regalia suddetta intendevano a due scopi: l'uno economico di rispetto alle norme dell'economia silvana, l'altro di alta amministrazione nell'interesse della costruzione navale, sulle cui materie prime lo Stato aveva la prelazione e la scelta per il buon andamento di uno de' più eminenti pubblici servizi, quello della difesa dello Stato. Chiunque possedeva alberi che potessero inservire a codesti fini, dovea patire che lo Stato scegliesse gli alberi utili alla costruzione navale e li facesse suoi pagandoli al giusto prezzo al proprietario. Ciò si risolveva in un privilegio di prelazione nella compra che lo Stato esercitava per ragione di servizio pubblico nell'interesse di tutti i cittadini.

E tutte le vantate prammatiche non concernono che questa regalia generale su tutti gli alberi dell'ex-Reame di Napoli; non parlano punto della proprietà degli alberi silani in particolare; e han riguardo ancora all'altra regalia generale nell'interesse dell'economia silvana per evitar con la distruzione de'boschi, soprattutto no' pendii de'monti, che fatta inconsultamente (come si credeva a que'tempi non progrediti in materie di boschi, e si crede ancora da molti governi) avrebbe potuto cagionar scoscendimenti dannosi all'agricoltura, e devastazioni di torrenti e guasti ne'terreni inferiori. Quindi le pene comminate per intacco e recisione di al-

beri di alto fusto, pene enormi ed ineseguibili e perciò inutili, pene che sempre, consacrando anche nel reato identico la distinzione delle classi, erano diverse pe' nobili da quelle per gl'ignobili: per gli uni vi era l'aristocrazia della maggior somma di ammenda e il carcere, per gli altri l'ignobiltà e *plebeità* dell'infima somma e della galera. I bandi stessi, fatti specialmente per la Sila, e fra questi quello del 1769, non parlavano della proprietà degli altri, ma infliggevano pene per le due alte regalie manomesse.

Io non posso dunque immaginare che boschi non potessero prescriversi quando fossero passati ne'possessi privati, e fosse decorso il periodo di anni 40: sarebbe un privilegio stranissimo pe' soli boschi del Fisco, posseduti da terzi, mentre la prescrizione quadragenale per le cose tutte del Fisco non faceva distinzione alcuna, e mentre rimaneva sempre salva la doppia regalia fiscale accennata di sopra, ed accompagnava i boschi presso qualunque possessore. Nessun nega che i boschi e le terre del Demanio Regio fossero appartenute al Fisco; ma quando sono possedute e prescritte presso il terzo, la proprietà per gli uni e per le altre è passata presso il prescrivente, salvo sempre la doppia regalia dello Stato.

Sono questi principii ovvii e noti a qualunque che sia pur leggermente informato della nostra giurisprudenza storica: e se a' tempi viceregalii e borbonici si potevano oppugnare, non è lecito di farlo oggi. Non è lecito a' magistrati che intendono essere stimati, affermar quello che in fine dell'unico volume de'documenti silani stampati dal Governo, si trova affermato da qualche magistrato con obbligo profondo della scienza e della propria coscienza.

*Non tali auxilio nec defensoribus istis  
Tempus eget.*

L'egregio Ministro Sella farebbe alta cosa a spregiar di cotali dottrine, ed a ricordare a siffatti dottori che l'erario non debbe arricchirsi con la spogliazione de'cittadini e con la violazione del diritto.

Nè si ripeta, in nome di Dio, quel che il ministro ha fatto spesso in questa discussione suonare a' nostri orecchi e che può, per misericordia pericolosa e bugiarda, indurre per avventura taluno in errore. Ciò che togliamo al ricco lo diamo al proletario; sistema galliciano del 1847

fu codesto; fu brutto espediente di pessimo governo, fu guerra civile promossa dal dispotismo austriaco per tenersi fermo su quegli arcioni metternichiani da cui finalmente è caduto, e (per non uscir, in materia silana, dai confini della Sila) codesta infine è la teorica che i raticava Pasquale Barletta, precursore de'grasatori in quelle terre medesime, sopra cui preme perpetuamente la maledizione delle vigliacche e false dottrine, e la mano di malvagi uomini. Ma fatta la spoliazione, andrà poi veramente ai proletarii la preda? Ne dubiterebbe forse chi sa il fato ordinario delle promesse fiscali; chi sa la natura restia dell'erario e la voracità inspiegabile delle sue casse ferrate, chi sa da ultimo le necessità del nostro bilancio italiano che si travaglia indarno da 12 anni a trovare il suo pareggio?

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Guicciardi.

Senatore GUICCIARDI. Io ho due rettifiche da fare a quanto venne esposto dall'onorevole Senatore Imbriani; sono rettifiche di fatto e mi credo in dovere di esporle. Una è quella che riguarda l'asserzione che gli occupatori arbitrarii dei terreni silani abbiano usato di tale occupazione per migliorare le condizioni dell'Agro Silano, e quindi giovare all'aumento di produzione e di ricchezza di quegli incolti terre: i ed alla maggior civiltà di quelle popolazioni.

Io ho visitato ripetutamente quelle contrade, e con dispiare che ho esternato, fino da quando mi trovavo in Calabria, agli stessi proprietari, ho conosciuto che le condizioni generali di quasi tutte quelle vaste plaghe di terre erano le più deplorevoli, e probabilmente le stesse in cui si saranno trovate mille o due mila anni fa; pastorizia e coltura vaganti, nessuna opera di dissodamento regolare, o di migliorìa qualsiasi; non una casa colonica, non una stalla nè una tettoia ove ricoverare i bestiami, nulla insomma di tutto ciò che è suggerito dai dettami più elementari di una buona regola d'agricoltura.

Queste cose ho voluto accennare; e per constatare un fatto e per rettificare le asserzioni dell'onorevole Imbriani, il quale pare convinto che le avvenute usurpazioni costituiscono un fatto di civiltà, di cui deve darsi merito agli usurpatori e non biasimo. Quanto a me non intendo dedurne conseguenze.

L'altra asserzione dell'onorevole Imbriani riguarderebbe i feudi.

Io non intendo di entrare in considerazioni legali per verificare la natura dei feudi, o per sapere se i feudi concessi ai baroni dall'Imperante, potessero o non potessero considerarsi gravati di servitù.

Questo solo posso asserire: fino da ieri già ebbi ad accennare che in quasi tutta la Calabria moltissime terre erano state concesse in feudo, ma con l'onere di questi stessi usi civici dai quali è gravato il Demanio silano.

Ora: a riguardo della Sila, se esistano concessioni feudali, e di qual specie non saprei dire, perchè, per quanto ne facessi ricerca, non mi venne fatto di poter consultare verun documento originale che riguardasse a concessioni feudali. Ma se questi documenti esistono, come asserisce l'onorevole Imbriani, mi pare che la questione si potrebbe facilmente risolvere col presentare tali documenti dai quali si potrà indubbiamente rilevare se queste concessioni siano libere oppure vincolate da prestazioni o servitù.

Venendo poi all'articolo quale fu redatto dall'Ufficio Centrale, io trovo che l'onorevole Imbriani ha qui ragione quando dice che nella legge non sono bene determinati i diritti. È una osservazione che feci fino dal principio di questa discussione, e che mi pare giustissima.

Io avrei desiderato, come già lo espressi, che la legge, avuto riguardo alla sua specialità di legge transitoria destinata ad essere applicata a fatti conosciuti, avesse innanzi tutto enunciati e chiaramente determinati i diritti del Demanio, non che quelli degli usuari e possessori, ed accennate la quantità e qualità delle servitù, affinchè i provvedimenti che poi fosse per adottare il Senato, lo potessero essere con vera cognizione di causa.

Venendo a parlare ora del diritto del Demanio sull'alberatura della Sila, dichiaro che nemmeno a questo riguardo intendo di entrare in discussioni legali. Ad ogni modo pare sia ammesso il fatto, che realmente al Demanio competesse il diritto su tutta l'alberatura della Sila.

Ma da questa premessa, che risulta dalla Relazione e dal contesto della legge, si dovrebbe desumere che il corrispettivo dello svincolo di questa servitù non dovesse essere subordinato al fatto materiale dell'esistenza degli alberi, e quindi limitato soltanto a quelle località dove gli alberi si sono conservati, ma commisurato

all'estensione delle terre affette da tale servitù, che, come si è veduto, sono tutte quelle della Sila. Questo diritto del Demanio è un diritto, dirò così, potenziale di carattere perpetuo che affetta il fondo, sia che si trovi nell'attualità rivestito di alberi, sia che se ne trovi spoglio.

Io dunque non trovo giusta la determinazione della legge, che prescrive un corrispettivo di riscatto per questo diritto che ha lo Stato, limitandolo alla attualità di produzione. Anche qui si farebbe ai possessori una disparità di trattamento, favorendo i meno meritevoli.

E perchè la giustezza di questa mia osservazione meglio riesca evidente, informerò il Senato di un altro fatto, del quale ebbi occasione d'accertarmi.

Tosto che un terreno veniva occupato, l'occupatore, onde levarsi il peso di questa servitù d'alberatura, di cui il Demanio riservava a sé il diritto anche sulle difese transatte, la prima cosa che faceva generalmente, era quella di distruggere l'alberatura, perchè, come proprietà demaniale, non poteva recare alcun profitto al proprietario, il quale, per condizioni speciali di luogo quand'anche avesse voluto usarne arbitrariamente a proprio vantaggio, non l'avrebbe potuto.

A ciò è da attribuire, se, percorrendo la Sila, contrada altra volta tutta boscosa, si trovano vaste pianure affatto prive d'alberi che rendono l'immagine di quelle che si vedono nei dintorni di Roma.

Or bene questa è la condizione della maggior parte delle terre Silane, e lo svincolo del diritto d'alberatura se viene limitato ai terreni ove tuttora esistono alberi, si applicherà a ben picco a parte di essi, ed il corrispettivo de lo svincolo sarà ancora più insignificante, tanto da non meritare di farne oggetto di discussione. Non voglio qui tacere al Senato un altro fatto, che forse parrà un po' strano, ed è questo; che la conservazione anche della scarsa quantità di boschi che tuttora sono nella Sila è dovuta in gran parte al brigantaggio. I briganti fanno l'Ufficio di guardiani dei boschi del Si a; ed io ebbi disgraziatamente a constatare che essi in diverse occasioni commisero uccisioni di carbonai, perchè questi non vollero limitarsi a fare il carbone ne le località e nella misura che loro era prescritta.

I carbonai poi, difficilmente disobbedivano a tali prescrizioni perchè l'autorità non aveva modo nè di tenerli costantemente protetti, nè

di garantirli contro l'audacia dei briganti, i cui fatti crudeli e le cui sommarie esecuzioni incutevano un terrore a cui nessuno sapeva sottrarsi.

Dunque ritenuto questo fatto, che la Sila ormai ben poco conserva d'alberatura sulle terre dei possessori, mi pare, se la legge vuole essere giusta, e se vuole trattare tutti con pari equità, che debba non richiedere ad alcuno il riscatto del diritto di alberatura, o che lo debba richiedere a tutti, senza riguardo a che esistano o non esistano alberi sulle terre sulle quali il Demanio ha un diritto perpetuo, non determinato, nè limitato da condizioni di fatto transitorie, di esercitare la servitù d'alberatura.

PRESENTE. La parola è al Senatore La Russa. Senatore LA RUSSA. Nulla dovrei aggiungere a ciò che ampiamente e dottamente l'onorevole mio Collega ha testè manifestato, solamente, conservando le abitudini di magistrato, veggo che l'espressione troppo generica usata in questo articolo 6. potrebbe, nell'applicazione della legge, dar luogo a qualche controversia. In quest'articolo si dice: « La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre Silane, è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia. »

Fermiamoci qui. Si nomina il perito perchè si rechi a valutare gli alberi del fondo, e il perito quanti alberi vede, tanti ne valuta. Ora il pregio dell'opera manifestare di quale specie di alberi s'intende parlare perchè io, che sono stato forse 20 anni addietro nella Sila conosco che nella parte bassa della Sila, che è quella occupata da quelle difese, vi sono alberi gentili, vi sono ficheti, vi sono pometi, vi sono noci ed altre piante di questa specie.

Quindi io penso che, a togliere quest'ambiguità, sia opportuno precisare quale sia la specie degli alberi sui quali il Demanio conserva la servitù dell'alberatura.

Soggiungerò poi che per mezzo della posta di ieri ho ricevuto un *Memorandum*, nel quale precisamente si domanda che il Senato determini quali siano gli alberi ai quali intende sia applicato il disposto della legge, perchè d'alberi ve ne sono di diversa natura; abbiamo pini, abeti, cerri, e tante altre piante che sono il frutto dell'industria speciale de' possessori di quello difese.

Questo è quanto doveva dire su questo punto. Mi riservo poi di parlare sul paragrafo che riguarda il danneggiamento.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Debbo, dopo le parole del Senatore Guicciardi, dare alcuni schiarimenti.

Nelle difese ci è cotura, lo avete udito dal Senatore Larussa, quando segnatamente faceva menzione di alberi fruttiferi di assoluta e certa proprietà del defensario che li seminò e li allevò.

Chiunque ha visitato quelle terre, conosce che ogni maniera di coltura vi è stata tentata, e se i proprietari non han fatto di più, ciò è se i proprietari non han fatto di più, ciò è dipeso non da inerzia (chi vorrebbe, meglio del proprietario, intendere il proprio interesse?), ma dalle condizioni terribili e strane fatte dal fisco ai proprietari della Sila, mantenendoli da secoli nell'incertezza de' loro domini, e non ispirando loro fiducia ad impiegarvi i proprii capitali per trarne que' vantaggi migliori che ciascuno vuol trarre dalla cosa certamente sua. A ciò si aggiunga la mancanza assoluta di strade in quel a vasta distesa di terre e di monti, la lontananza da luoghi abitati, la difficoltà di trovar lavoratori, la poca sicurezza pubblica di quelle regioni. Non chiami il Senatore Guicciardi colpa la necessità della sventura, da cui alcune provincie d'Italia sono state più sconciamente e più profondamente travagliate.

Farò ancora un'altra osservazione intorno agli usuari ed ai diritti loro. Il Demanio non tutto era soggetto agli usi civici. Intorno a ciò si deve ritenere che il padrone del Demanio, rispettando gli usi civici secondo le varie e ristrette pratiche di diversi luoghi, poteva concederne parte volontariamente in difese, parte in feudo, e trasformare in varie guise la sua terra come proprietario ed arbitro supremo. Le difese occupate poi si fondavano eziandio sopra un diritto misto, perciocchè era l'usuario stesso vagante che occupava stabilmente il suolo demaniale, e si convertiva dalla vita nomade a vita stabile. Per tutte queste ragioni i diritti degli usuari non rimanevano violati ma determinati, ed a lato di essi si schieravano i possessori delle difese sia occupate, sia concedute, e delle tenute feudali. So il Senatore Guicciardi, che ha lasciato così lieta memoria di sè presso i suoi amministrati Cosentini, pone ben mente a questa condizione di cose, non moverà più

così forte lamento a nome dei comunisti usuari, e vedrà che i proprietari della Sila hanno meno ignobile origine ed han tenuto meno ignobile condotta industriale di quella ch'egli testè diceva.

Per tutte siffatte ragioni sinora da me discorse ed a conclusione di esse, io propongo un emendamento per determinar gli alberi il cui valore va pagato dal possessore allo Stato, essendo gli altri già del proprietario interamente, e per ridurre di un quarto il valore capitale da soddisfare allo Stato.

A questo modo con un'ampia transazione, i diritti di tutte le parti verranno tenuti presenti e considerati. È mio desiderio che l'Ufficio Centrale esamini questo emendamento che io presento formulato, e ne tenga ragione, ove ne meriti alcuna.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Rispetto le convinzioni dell'onorevole Guicciardi, ma farei perdere inutilmente tempo al Senato se volessi distesamente rispondere alle censure da lui fatte all'articolo in discussione, partendo egli da un concetto diametralmente opposto a quello dell'Ufficio Centrale, ritorna a quelle lamentazioni che oramai dovrebbero cessare. Avendo il Senato adottato il principio da cui è informato il progetto di legge, e votato i precedenti cinque articoli, la discussione è ora circoscritta al solo punto della servitù dell'alberatura, e noi speravamo di ritrovare nell'onorevole Guicciardi un valevole appoggio; perocchè il capitale corrispondente al valore degli alberi vien ceduto a quei comuni in favor dei quali egli spiega una giusta deferenza. È vero che egli si duole di una certa benignità avuta, col progettato articolo, pei possessori i quali non debbono rispondere dei danni cagionati all'alberatura in un periodo di tempo anteriore all'ultimo quinquennio. Ma come si potrebbe rimontare alle origini ed alle cause del danno in terre che hanno presentato lo spettacolo miserando di politiche perturbazioni, e di funesto brigantaggio? Con quanta giustizia si potrebbe dire ai possessori: pagate quel danno che forse non è imputabile a loro colpa o negligenza? E sarebbe facil cosa raccogliere prove in terre di vasta estensione, ed in molti mesi dell'anno abbandonate?



Vengo ora a dir poche parole in replica a'le censure elevate dall'onorevole Imbriani, e debbo esser breve, anche perchè la tornata deve essere sciolta alle ore 4 1/2, per accompagnare all'ultimo asilo di pace la spenta salma del deputato Antonino Plutino, ch'è stato a me tanto caro, e che ha meritato la stima generale per le sue pregevoli qualità e noto patriottismo. Dirò adunque, che la legislazione napoletana sulla conservazione delle foreste dev'esser considerata sotto un doppio punto di veduta, cioè nel rapporto del diritto dello Stato per l'esercizio del *jus picis* e vigilanza nell'alberatura di tutto il regno, e per la conservazione del diritto speciale di proprietà sugli alberi della Sila. Convengo coll'onorevole Imbriani che nelle foreste dell'ex-reame il diritto dello Stato si limitava ad una preferenza per l'acquisto del legname necessario pe' bisogni della marina; ma per la natura regia del Demanio, gli alberi nelle terre silane appartenevano allo Stato. Non dovrebbero i Governi dimenticare che la forza della Penisola sta nella marina militare, come non l'aveano dimenticato i romani, i quali aveano selve cedue, da cui traevano legname da costruzione. Legittime erano adunque le ragioni per le quali lo Stato volle conservare la proprietà degli alberi nelle terre silane; ed è notevole che il Fisco fu così geloso di questa proprietà, che ne fece espressa riserva nelle stesse difese transatte. A tacere del piano di Zurlo, nel quale si fa espressa menzione della servitù dell'alberatura, deve sapere il Senato che in tutte le transazioni dal 1668 al 1725, non ostante che vi si contenesse la stipulazione che i possessori intendevano con la somma pagata come corrispettivo delle transazioni medesime di avere altresì comprati gli alberi, pure il Fisco e la Camera della Sommaria, con clausole speciali accettarono le transazioni, con la espressa riserva di non pregiudicare la servitù dell'alberatura.

E lo stesso onorevole Imbriani non ha potuto sconoscere che per la natura dell'Agro Silano la servitù dell'alberatura in favore del Demanio è incontrastabile; ma pare che egli si limiti a richiedere che fossero rispettati i titoli speciali di concessione, o di transazione, per virtù dei quali il Demanio non avesse più da esercitare il suo diritto sugli alberi. Ma chi mai ha rievocato in dubbio il rispetto dovuto ai ti-

toli speciali che provassero la legittima concessione di alberi fatta dal Demanio, se nello stesso regio Decreto del 31 marzo 1843 espressamente si dispose d'oversi rispettare tali concessioni? Le quistioni che potessero insorgere sulla efficacia di un titolo speciale che si possa opporre al Demanio contro la servitù dell'alberatura, saranno al certo decise dai tribunali ordinari; e non si è mancato nel seguente art. 7 di lasciare al potere giudiziario la definizione di tali controversie.

Ciò che adunque richiede l'onorevole Imbriani, sta nel progetto di legge. Egli vuole rispettato il titolo di concessione, e demandata al potere ordinario ogni discussione sul valor legale di questo titolo; e se questa garanzia trova nel progetto di legge, non veggo ragione per la quale egli insorga tanto contro la servitù dell'alberatura. Se lo stesso onorevole Imbriani vuole rispettato lo speciale titolo di concessione, la conseguenza ne è che per regola la proprietà degli alberi da costruzione appartiene al Demanio.

Per quanto riguarda il prezzo dell'alberatura, propone l'onorevole Imbriani un emendamento all'articolo sesto, e che è inteso ad ottenere il risparmio di un quarto del prezzo medesimo. Molte ragioni di equità ha egli allegate per ottenere la desiderata riduzione. Ma l'Ufficio Centrale osserva che bisogna tener conto delle condizioni delle due provincie di Calabria, e delle ragioni di quei cittadini per l'esercizio degli usi civici. Se il prezzo dell'alberatura viene dal Demanio ceduto ai comuni per facilitare la pronta costruzione delle strade nell'Agro Silano di questo beneficio vengono a ritrar vantaggio i medesimi proprietari di quelle terre. Non sembra conveniente adunque di far rimanere deluse le speranze dei cittadini, nè di avversare un provvedimento salutare, qual è quello della costruzione delle strade.

Del resto se l'onorevole Ministro delle Finanze voglia acconsentire al proposto emendamento, quanto alla riduzione del quarto del prezzo dell'alberatura, l'Ufficio Centrale si riserva di fare le sue proposte.

MINISTRO DELLE FINANZE. Stante la ristrettezza del tempo, vengo ad esporre, senza tanto dilungarmi, le conclusioni.

Per parte mia trovo che non vi è materia a transazione dove il diritto non è contrastato nè contrastabile.

Il dottissimo relatore ha dimostrato ciò nella Relazione, e l'ha testè nuovamente confermato.

Per quello che se ne sa al Ministero, ciò non solo è stabilito dalle prammatiche e dalle leggi, esistenti; ma quando vi fu qualche contestazione, e una simile questione appunto credo sia sorta in causa di una contravvenzione forestale, il tribunale fece ragione alla domanda del Demanio. Imperocchè, come consta da tutti questi titoli, se erano date le terre per la seminazione, per il pascolo mediante il corrispettivo della fida, giogatico e granetteria, la proprietà degli alberi era però stata rispettata, e riserbata al Demanio.

Quindi io non veggo come si possa venire a ciò che domanda l'onorevole Imbriani. Eppure ci verrei molto volentieri perchè, parto sempre dal concetto enunciato dall'onorevole Guardasigilli, che cioè in questa questione lo Stato deve fare da grande paciere. Ma in verità qui non è il caso di venire ad alcuna transazione, imperocchè non vi è un diritto contrastato.

Io ammetto, come fu osservato, che si debba far distinzione fra albero e albero, fra alberi forestali e alberi che siano stati piantati adesso, come viti, pomi e simili. Vi è differenza infatti dagli alberi di questa natura e quelle certe alberature a foresta che si aveva in mente. Non ho quindi alcuna difficoltà ad associarmi a questa proposta. Forse ci sarebbe da cavillare per parte del Demanio. Ma cederò, perchè voglio entrare, giusta il desiderio manifestato dall'onorevole Imbriani, in questo sistema di paciere.

Più in là però non potrei proprio andare.

Io pregherei quindi che fosse fatta una redazione che ovviasse bensì ai dubbi sorti, ma che nello stesso tempo conservasse la sostanza dell'articolo il quale, come ha dimostrato il Relatore, corrisponde assolutamente allo stato attuale del diritto; dichiaro però che mi duole assai non potere assentire alla dimanda più larga che ha fatta l'onorevole Imbriani.

Ieri quando si trattava della Sila Badiale, proposi io stesso un'attenuazione nel canone di affrancazione, parandomi che la somma di tutti gli arretrati che costituivano 50 volte la prestazione, fosse un po' forte. Ma qui mi pare che manchi il terreno alla proposta. Non vorrei far uso di un argomento del quale credesse poi l'onorevole Imbriani che io volessi abusare. Non è però men vero che dichiarando il Go-

verno di rimettere il tutto ai Comuni, se cedesse ora una cosa su cui manca la ragione della cessione, si farebbe bello della roba altrui; parmi quindi non sia lecito assentire all'ordine delle idee manifestate, declinando quei diritti entro i quali il Governo ha l'obbligo di contenersi.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Poichè l'Ufficio Centrale ha accennato d'esser disposto ad accettar qualche modificazione che mitigasse alquanto il rigor della legge, io mi permetto di suggerire un emendamento, che consisterebbe nel sopprimere il 2° alinea dell'articolo, quello cioè che riguarda il valore degli alberi, e che è così concepito: « Nel determinare il valore degli alberi si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

Oltre che questo valore potrebbe difficilmente determinarsi da qualsiasi perito, credo che, in sostanza, si commetterebbe un'ingiustizia a danno di coloro che furono meno usurpatori degli altri.

Se qualcuno dei possessori avesse tagliato, sradicato alberi che ha sul suo fondo, non avrebbe più nulla a pagare pei danni recati nel quinquennio: invece un'altro possessore il quale si fosse limitato a troncare alcuni rami a scapitozzare gli alberi, come suol dirsi, questo sarebbe obbligato a pagare un'indennità perchè non ha fatto come l'altro che ha sradicate affatto le piante.

Io credo quindi che per usare parità di trattamento a favore di coloro che sono stati, come dicevo, meno usurpatori degli altri, si dovessero togliere le parole: « Si terrà conto del danno arrecato all'alberatura nell'ultimo quinquennio. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Se toglie l'ultimo alinea dell'articolo, allora tagliano tutto.

Senatore BERETTA. Allora si potrebbe dire invece: *dal giorno dell'emanazione della presente legge, od anche, dal giorno 1, del corrente aprile, se si credesse meglio; ma lo stabilire questo pagamento per gli anni addietro, e lo stabilirlo solamente per i danni dell'alberatura, e non per la mancanza degli alberi stessi, mi pare non giusto. Tutti i possessori potrebbero sradicare immediatamente gli alberi, tagliarli fino a terra, perchè in tal caso non sarebbero più tenuti al pagamento nè degli alberi, nè dei danni arrecati all'alberatura.*

Quanto poi alla questione sollevata sul primo alinea, si potrebbe togliere a parer mio ogni dubbio dicendo: *Gli alberi soggetti alla servitù dell'alberatura*; perchè il definire tutti gli alberi che non vi sono soggetti sarebbe cosa assai difficile.

Del resto, se l'Ufficio Centrale vuole assumersi quest'impegno, di buon grado io attenderò le sue proposte: per parte mia, ripeto, proporrei che là dove si dice: *Col pagamento di un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo*, si aggiungessero le altre *soggetti alla servitù stessa*. Allora non sarebbero v'utati che quegli alberi i quali sono soggetti alla servitù d'alberatura.

Infine poi, siccome leggesi nell'articolo che: *il prezzo sarà determinato d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia*, io non saprei se questa dicitura basti a togliere di mezzo ogni difficoltà; e poichè vedo che nell'articolo successivo si fa cenno dell'autorità giudiziaria, così io crederei si dovessero aggiungere anche in questo, dopo la parola *perizia*, le seguenti: *decretata dall'autorità giudiziaria*.

Questi sarebbero gli emendamenti che io sottopongo al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Le mie osservazioni cadono appunto sul secondo inciso dell'art. 6, e facendovi seria riflessione, trovo che la portata di quest'articolo o distrugge intieramente il concetto ministeriale, o porta confusione inestricabile.

Il Ministero partiva dalla seguente idea, che è stabilita nell'art. 2:

« Per le prestazioni suddette sarà dovuto al Demanio un capitale eguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria.

» Per la servitù dell'alberatura sarà dovuto un capitale corrispondente al valore degli alberi del fondo, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia. »

Quando l'Ufficio Centrale ha redatto l'art. 6, mentre diceva come si estingue la servitù dell'alberatura, cioè col capitale corrispondente al valore degli alberi, pare che indicasse alberi integri, alberi cioè che stavano nella loro normalità, ma su cui pesava una servitù già riconosciuta e proclamata, e quindi per affrancare le terre da tale servitù, stabiliva quel modo di riscatto.

Quando poi, nell'inciso 2, viene a determi-

nare il valore deg'li alberi, col dire *si terrà conto del danno*, si riferisce a un'altra specie d'alberi, cioè, come diceva l'onorevole Beretta, ad alberi o totalmente recisi e fatti scomparire o ad alberi che erano stati già malamente sfrondati, o tagliati, o intaccati in parte, quindi non potevano più chiamarsi alberi con vegetazione.

Dunque voi fate diventare un fattore di valutazione di alberi interi e che hanno la loro piena vegetazione, quello che concorre unicamente nella specialità d'alberi o distrutti intieramente o danneggiati.

Di più si è venuto a limitare questi danni a 5 anni: ma d'onde partite per stabilire questo quinquennio?

Certo che c'è stato per lo meno un diffidamento a questi possessori dal primo giorno in cui la legge fu presentata, ed io raccolgo che fin dal 1863 si sono presentati vari progetti di legge.

Perchè ritenere il quinquennio, e non il settennio, o l'ottennio dal giorno in cui quel diffidamento veniva dato?

Quanto poi all'ultimo quinquennio, che l'Ufficio Centrale stabilisce in questo paragrafo, per determinare i danni, da quando decorrerà? Ignoro se vedremo la fine di questa legge, ma certo il quinquennio non si potrà stabilire.

Domanderei adunque un esplicito schiarimento. E questo tanto più è necessario, in quanto che nella Relazione, dove si parla di questa disposizione di legge, pare che non si considerino più se non che i danni arrecati. Si dice: ma sarà facile investigare la colpa di chi ha recato il danno, se prendiamo quello arrecato nell'ultimo quinquennio. Ma allora distruggete il progetto ministeriale.

Sono queste le osservazioni che io rassegnò al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore, ma vorrei rammentare al Senato la proposta fattasi sul cominciare della seduta, perciò, essendo già l'ora tarda, pregherei l'onorevole Relatore di esser breve.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Fo osservare agli onorevoli Caccia e Beretta che l'Ufficio Centrale ha temperato il rigore del progetto ministeriale che addebitava ai possessori il danno dell'alberatura avvenuto in qualunque tempo; ed in ciò il Ministero seguiva le traccie segnate nelle decisioni del Commissariato civile. Che se l'onorevole Caccia trova che nel progetto

dell'Ufficio Centrale non venne con sufficiente chiarezza espresso il concetto che il danno dev'essere valutato anche nel rapporto degli alberi distrutti, l'Ufficio Centrale è pronto a modificare il testo del suo progetto.

Nella sostanza adunque siamo di accordo; e la obbiezione elevata per sapere da qual epoca deve cominciare il quinquennio di cui è parola nel progetto, rimane facilmente dileguata, ricordando che, la legge essendo obbligatoria dal momento della sua pubblicazione, evidentemente s'intende a qual periodo di tempo si riferisce l'ultimo quinquennio. Che se non si vuole stare all'ultimo quinquennio, bisogna almeno stabilire una data precisa, per impedire che i boschi vengano distrutti nel fine

di liberarsi dal pagamento del prezzo degli alberi.

Senatore IMBRIANI. Vorrei presentare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Permetta. Se la seduta dovesse continuare, la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Gallotti, il quale l'ha chiesta prima.

Siccome però l'onorevole Relatore accennò al pensiero di modificare la redazione dell'articolo, così, se il Senato non dissente, inviterei gli onorevoli preopinanti a comunicare i loro emendamenti all'Ufficio Centrale e mettersi con esso d'accordo per una nuova redazione.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).